

SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NEI LAVORI EDILI

Questa nota è destinata ai committenti privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai titolari di aziende (anche agricole) ed ai responsabili del procedimento nei lavori pubblici, che debbano costruire una nuova opera edile o effettuare qualunque intervento su una esistente, anche se di piccola entità, quali lavori di ampliamento, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, ed installazione impianti.

Si definisce “cantiere temporaneo” quello allestito da una o più imprese e/o lavoratori autonomi, per costruire o ampliare un immobile, per lavori di riparazione di una copertura, di manutenzione di una facciata, di rifacimento intonaci, di tinteggiature interne od esterne, di rifacimento di un bagno, di sostituzione di infissi, di realizzazione di un impianto fotovoltaico ecc...

Tutti gli obblighi di seguito richiamati hanno come destinatario il “**committente**”, che la normativa individua come il soggetto che commissiona i lavori o, più in generale, il soggetto nell’interesse del quale gli stessi vengono eseguiti. La medesima normativa dà facoltà al privato cittadino committente che non sia in grado di assolvere a tutti gli obblighi, di nominare formalmente un soggetto, definito “**responsabile dei lavori**”, che lo sostituisce nei suoi compiti e responsabilità.

Il **committente** o il **responsabile dei lavori**, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela definite all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il **committente**, o il **responsabile dei lavori**, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il **coordinatore per la progettazione** il quale redige il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i predetti documenti.

Le stesse modalità operative dovranno essere seguite anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione degli stessi, o di parte di essi, sia affidata a una o più imprese.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il **committente**, o il **responsabile dei lavori**, prima dell’affidamento dei lavori, designa il **coordinatore per l’esecuzione dei lavori** che vigila sul rispetto del piano di sicurezza e coordinamento.

Il **coordinatore per la progettazione** e quello per l’esecuzione dei lavori sono due professionisti iscritti all’Albo/Collegio (degli ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici) in possesso degli attestati di formazione necessaria e relativo aggiornamento in materia di sicurezza.

Prima dell’affidamento dei lavori il committente, o responsabile dei lavori, deve verificare che tutte le imprese, e/o lavoratori autonomi, abbiano l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire. Per idoneità tecnico professionale si intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

- b) documento di valutazione dei rischi
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- d) dichiarazione di responsabilità relativamente all'inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell'attività lavorativa rilasciati dagli organi di vigilanza (Direzioni territoriali del lavoro e/o Aziende sanitarie locali)

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di legge di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) eventuali attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti.
- e) documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Nel caso in cui le imprese e/o i lavoratori autonomi non abbiano i suddetti requisiti, i lavori non potranno essere legalmente affidati ed il privato committente (o il responsabile dei lavori) può essere sanzionato penalmente.

Prima dell'inizio dei lavori il **committente**, o il **responsabile dei lavori**, deve:

- 1) Inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza di cui sopra nel caso in cui ai lavori concorrano almeno due imprese o, qualora operi una sola impresa, se le attività superano le 200 uomini/giorno.
- 2) Trasmettere all'Amministrazione concedente (solitamente il Comune) la notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed una dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica dell'idoneità professionale di ciascuna impresa

È da precisare che nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa, l'eventuale subappalto di parte dei lavori ad un'altra impresa deve essere espressamente autorizzato dal committente.

Durante i lavori il **committente**, o il **responsabile dei lavori** deve:

- 1) vigilare che in capo alle imprese o ai lavoratori autonomi che eseguono i lavori permangano i requisiti di idoneità professionale (con particolare riferimento agli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti)
- 2) vigilare che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolga correttamente il suo lavoro anche attraverso i verbali di sopralluogo che lo stesso professionista deve redigere e trasmettere obbligatoriamente al committente o responsabile dei lavori.

Il **committente** è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al **responsabile dei lavori**.

La designazione del **coordinatore per la progettazione** e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, non esonera il **committente** o il **responsabile dei lavori** dalle responsabilità connesse alla mancata verifica del loro operato.

Il **committente** deve acquisire dal **coordinatore per la progettazione** il fascicolo dell'opera che sarà messo a disposizione di tutti coloro che andranno ad eseguire interventi di manutenzione sull'opera. Il fascicolo dovrà essere eventualmente integrato dal **coordinatore per l'esecuzione** in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Si rimanda al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, per gli approfondimenti sulla normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nei cantieri edili.

LEGENDA:

- **Committente:** soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- **Responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- **Impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- **Impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- **Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- **Piano di sicurezza e di coordinamento:** Il piano è costituito da una relazione tecnica, dalle prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare in relazione alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. Il PSC contiene la stima dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
- **Fascicolo dell'opera:** il libretto, adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante i lavori di manutenzione successivi a quelli di costruzione.
- **Uomini/giorno:** Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'intera opera (un operaio che lavora per 200 giornate, due operai che lavorano per 100 giornate ecc.).

La Direzione Regionale del Lavoro di Cagliari e le Direzioni Territoriali del Lavoro di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, che hanno compiti di vigilanza previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, hanno anche compiti di informazione, assistenza, consulenza e promozione in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili e sono a disposizione dei lavoratori, datori di lavoro, committenti, coordinatori in materia di sicurezza, per svolgere un ruolo consulenziale in merito a tutti i quesiti che verranno sottoposti.

Direzione Regionale del Lavoro, via Pirastu n. 4 - 09125 Cagliari
Tel 07060581 – Fax 0706058535 - email DRL.Sardegna@mailcert.lavoro.gov.it

Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari, via Pirastu n. 2 – 09125 Cagliari
Tel 07060591 – Fax 0706059331/329 – email DPL.Cagliari@mailcert.lavoro.gov.it

Direzione Territoriale del Lavoro di Nuoro, via Catte n. 106 – 08100 Nuoro
Tel 078430494 - 078430582– Fax 0784232920 – email DPL.Nuoro@mailcert.lavoro.gov.it

Direzione Territoriale del Lavoro di Oristano, via Lazio n. 13 – 09170 Oristano
Tel 0783210122 – Fax 0783298033 – email DPL.Oristano@mailcert.lavoro.gov.it

Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, via Lelio Basso – 07100 Sassari
Tel 07928501 – Fax 0792850215 – email DPL.Sassari@mailcert.lavoro.gov.it